

PROC. N. 30\2025 PU

R.G. 1/26 LIQ. CONTR.



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa Diana Brusacà	-Presidente-
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli	-Giudice relatore-
dott. Sebastiano Zerbone	-Giudice-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli atti del presente procedimento con oggetto la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato ex artt. 268 ss D.Lgs. 14/2019 avanzata dal debitore FILIPPO CENSOPLANO, cf CNSFPP67E07E463X, rappresentato e difeso dall'avv. Mirco Rivosecchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Via Squadroni n. 6, con l'assistenza del gestore della crisi dott.ssa Carlotta Marrani;

Rilevato che la situazione patrimoniale di FILIPPO CENSOPLANO descritta nel ricorso (nonché nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) è configurata come segue.

*FILIPPO CENSOPLANO risiede con la propria compagna a La Spezia nell'ambito di immobile condotto in locazione.



Le spese a carico di FILIPPO CENSOPLANO per il mantenimento personale e quello della figlia a carico (nata nel corso del precedente matrimonio che era stato contratto da FILIPPO CENSOPLANO), ammontano a complessivi Euro 1.320,00 così ripartiti: Euro 520,00 per canone di locazione, Euro 200,00 per utenze, Euro 200,00 per spese alimentari, Euro 400,00 per il mantenimento mensile della figlia (vedasi pagina 4 della relazione del gestore della crisi datata 17.04.2025).

*Le attività di cui è titolare FILIPPO CENSOPLANO sono le seguenti:

- proprietà di autoveicolo Fiat Peugeot 206, con valore di stima pari ad Euro 1.500,00;
- proprietà di autoveicolo Ford Mondeo, con valore di stima pari ad Euro 2.500,00;
- retribuzione da attività di lavoro subordinato pari ad Euro 1.700,00 netti mensili (il ricorrente è assunto con contratto a tempo indeterminato presso la panetteria "L'Antico sapore del pane" di Godani Annalisa);
- titolarità di conto corrente bancario presso Credit Agricole Italia spa con saldo al 30.11.2023 pari ad Euro 830,94.

*I debiti ammontano a complessivi Euro 111.836,79, così suddivisi (vedasi le pagine 6-7 del ricorso introduttivo datato 18.03.2025):

- Euro 1.634,00 in prededuzione;
- Euro 10.285,70 con privilegio generale mobiliare;
- Euro 99,917,09 al chirografo;

Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, tenuto conto in particolare della completezza ed attendibilità (nei limiti che saranno esposti nel prosieguo) della descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore contenuta nella relazione del gestore della crisi, della completezza della documentazione depositata dal ricorrente, e



dell'effettiva sussistenza del sovra-indebitamento di FILIPPO CENSOPLANO inteso quale incapacità del sovra-indebitato di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che il Tribunale, a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019, deve escludere dalla liquidazione la retribuzione percepita da FILIPPO CENSOPLANO sino all'importo di Euro 920,00 netti mensili nonché gli importi presenti alla data del 18.03.2025 sui conti correnti a lui intestati. Occorre precisare che l'importo di Euro 920,00 quale parte della retribuzione mensile esclusa dalla liquidazione è stato determinato assumendo come importo delle spese mensili a carico del ricorrente appunto Euro 920,00 (a fronte invece di Euro 1.320,00 indicato a pagina 4 della relazione del gestore della crisi datata 17.04.2025) poiché, da un lato, risulta documentato il contratto di locazione con canone di Euro 520,00 mensili, dall'altro lato, come già evidenziato nel provvedimento interlocutorio del 15.04.2025, non risulta documentato in modo specifico il versamento regolare negli ultimi anni di Euro 400,00 mensili a favore della figlia quale circostanza idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza dell'obbligazione di mantenimento a carico di FILIPPO CENSOPLANO;

Rilevato che il Tribunale a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 deve ordinare a FILIPPO CENSOPLANO la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente o presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente alla data del 18.03.2025;

Rilevato che il Tribunale a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 non deve ordinare a FILIPPO CENSOPLANO la consegna degli autoveicoli di sua proprietà, in quanto trattasi di autoveicoli con valore di liquidazione modico la cui custodia può essere proseguita dal medesimo FILIPPO CENSOPLANO;



Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019 (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale, formulazione dell'istanza di chiusura della procedura), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta (comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione), in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti;

P.Q.M.

- A) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato FILIPPO CENSOPLANO.
- B) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto.
- C) Nomina liquidatore la dott.ssa Carlotta Marrani.
- D) Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
- E) Precisa che a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019 l'apertura della procedura di liquidazione controllata determinata l'interruzione dei processi di cui è parte FILIPPO CENSOPLANO, con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione.



F) Dichiara a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 che non sono compresi nella liquidazione la retribuzione percepita da FILIPPO CENSOPLANO sino all'importo di Euro 920,00 netti mensili nonché gli importi presenti alla data del 18.03.2025 sui conti correnti a lui intestati.

G) Ordina a FILIPPO CENSOPLANO a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente o presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente alla data del 18.03.2025.

H) Ordina al debitore FILIPPO CENSOPLANO il deposito dell'elenco dei creditori ad eccezione del caso in cui l'elenco dei creditori non abbia subito variazioni rispetto a quello riportato nel ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

I) Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto I) (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019.

L) Dispone, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) venga pubblicata integralmente la presente sentenza.

M) Dispone che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi



compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate.

N) Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019, oppure l'immediato passaggio in giudicato della presente sentenza (in caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto M), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto L)).

O) Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente gli incombeni di cui ai punti H), L), M), N) (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura).

P) Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme derivanti dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori.

Q) Dispone che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera P) e tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti (la prima relazione semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incombeni già illustrati e documentati con



la relazione preliminare di cui al punto O) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto Q)).

R) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al liquidatore dott.ssa Carlotta Marrani nonché al difensore di FILIPPO CENSOPLANO (avv. Mirco Rivosecchi).

La Spezia, 29.01.2026

Il Giudice relatore ed estensore,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Il Presidente,
dott.ssa Diana Brusacà



